

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 1° LUGLIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria (<i>Approvato dal Senato</i>) (3109)	1087
PRESIDENTE	1087, 1088, 1089, 1091, 1095 1096, 1098, 1099, 1100, 1105
BERLINGUER LUIGI	1089, 1091, 1095, 1096 1097, 1098, 1099, 1103
CODIGNOLA	1091, 1094, 1095, 1096, 1097 1098, 1099, 1100, 1101, 1104
FRANCESCHINI	1095, 1105
GUI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	1087 1089, 1092, 1096, 1098, 1099 1101, 1102, 1103, 1104
MAGRÌ, <i>Relatore</i>	1089, 1091, 1092, 1095 1097, 1098, 1103
PITZALIS	1093
ROSATI	1093
SERONI	1095, 1096
VALITUTTI	1087, 1088, 1089, 1092, 1093 1095, 1098, 1099, 1100, 1102, 1104

La seduta comincia alle 10.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria (Approvato dal Senato) (3109).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria », n. 3109.

gati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria », n. 3109.

Come i colleghi ricorderanno, nella precedente seduta si è esaurita la discussione generale. Passiamo quindi all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Con effetto dal 1° novembre 1965, è istituito presso il Ministero della pubblica istruzione, per le esigenze delle Facoltà o Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, il ruolo dei professori aggregati.

La dotazione organica del predetto ruolo è determinata nella annessa tabella.

Da parte dell'onorevole Valitutti è stato presentato, a detto articolo, un emendamento inteso a sostituire le parole « dal 1° novembre 1965 » con le altre « dal 1° novembre 1966 ».

VALITUTTI. Mi pare che occorrerebbe essere molti ottimisti per ritenere che la legge possa essere messa in moto prima del novembre 1966. Ecco la ragione del mio emendamento, il quale, naturalmente, implicherebbe anche una modifica delle tabelle, nel senso che bisognerebbe poi stabilire che dal 1° novembre 1966 sono istituiti 600 posti di professori aggregati.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Onorevole Valitutti, l'applicazione della legge è un procedimento complesso. Approvata la legge, si domanda alle varie Facoltà il nu-

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1966

mero dei posti che ciascuna intende richiedere. Si procede poi alla concessione dei posti e quindi a bandire i singoli concorsi. Ora, se conserviamo la data del 1° novembre 1965 si guadagna del tempo. Qualora si adottasse, invece, la data suggerita da lei, onorevole Valitutti, si finirebbe col non poter iniziare queste operazioni preliminari che col 1° novembre 1966.

VALITUTTI. Non insisto, onorevole Presidente, nella presentazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'articolo 1 nel testo approvato dal Senato.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

ART. 2.

I professori aggregati svolgono attività didattica e scientifica.

Ad essi possono essere affidati, in relazione alle materie per cui hanno vinto il concorso, i seguenti compiti:

a) la direzione di un settore di ricerca, di un reparto ovvero di un laboratorio;

b) l'insegnamento istituzionale o monografico relativo a discipline ufficiali proprie dei corsi di laurea ovvero insegnamenti nelle scuole di specializzazione, di perfezionamento o comunque di diploma; lo svolgimento di un corso annuale di discipline biennali o triennali, di cui al comma terzo dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1958, n. 311, quando non sia fatto obbligo al professore di ruolo di tenere un secondo insegnamento annuale senza retribuzione; nei casi consentiti, uno dei corsi sdoppiati di insegnamenti ufficiali.

La Facoltà o Scuola, al momento della copertura del posto, delibera i compiti specifici, tra quelli previsti dal comma precedente, che l'aggregato sarà tenuto a svolgere, determina l'istituto di appartenenza ed il coordinamento delle sue attività. Qualora, nell'interesse degli studi, si renda successivamente opportuno affidare al professore aggregato compiti diversi, sempre nell'ambito di quelli previsti dal secondo comma del presente articolo, la Facoltà delibera con il concorso dell'interessato. In caso di dissenso, su ricorso dell'interessato decide in via definitiva il Senato accademico.

Qualora nella facoltà di appartenenza debbano essere impartiti corsi ufficiali di insegnamento per i quali non vi sia il titolare

di ruolo, il professore aggregato, a sua domanda, può essere chiamato a svolgere, con incarico interno, su deliberazione motivata del Consiglio di facoltà, in aggiunta all'attività di cui ai precedenti commi, uno dei corsi ufficiali medesimi.

Col consenso dell'interessato e su proposta della Facoltà o Scuola, approvata dal Senato accademico, il rettore può, altresì, destinare, con comando temporaneo, il professore aggregato ad un Collegio universitario per lo svolgimento di corsi integrativi dell'insegnamento ufficiale e, comunque, per coadiuvare la direzione del Collegio nell'assistenza scientifica e didattica agli studenti. Ove ciò non contrasti con l'ordinamento interno del Collegio, al professore aggregato può essere affidata la direzione del Collegio.

In relazione ai compiti previsti dai precedenti commi, l'insegnamento del professore aggregato assume carattere ufficiale ai sensi dell'articolo 62 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Restano, in ogni caso, fermi gli obblighi previsti per i professori ufficiali dall'articolo 6 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

Pongo in votazione il primo ed il secondo comma, cui non risultano presentati emendamenti.

(Sono approvati).

L'onorevole Valitutti ha presentato il seguente emendamento, aggiuntivo del secondo comma:

Aggiungere al secondo comma la seguente lettera: « c) un corso ufficiale di insegnamento per il quale non vi sia il titolare di ruolo ».

VALITUTTI. Anche il testo approvato dal Senato prevede la possibilità cui faccio riferimento, ma come *extrema ratio*. Io ritengo invece, — e di qui la mia proposta — che il conferimento dell'insegnamento per cui manchi il titolare debba essere considerato, nei confronti del professore aggregato, come soluzione primaria.

Anche l'onorevole Codignola, nell'esprimere il suo parere generale sulla figura del nuovo docente, mi sembra abbia affermato che si deve considerare il conferimento dell'incarico di un corso ufficiale come una normale utilizzazione del professore aggregato.

Sembra peraltro — ma l'onorevole Ministro ci può illuminare al riguardo — che so-

prattutto in sede sindacale si sia voluta la formulazione del testo approvato dal Senato.

MAGRI, *Relatore*. Il relatore non è favorevole all'emendamento presentato dall'onorevole Valitutti. La discussione ampia che c'è stata al Senato ha precisato il criterio ispiratore della legge. Il ruolo dei professori aggregati non si deve considerare come un ruolo che venga a sostituire quello dei professori incaricati. È un ruolo nuovo che viene impostato come un ruolo intermedio tra quello dei professori di ruolo e quello degli assistenti. I professori aggregati hanno un loro compito specifico di insegnamento e di ricerca. Quanto ai compiti di ricerca, essi sono chiaramente indicati nella lettera b) dell'articolo 2. È previsto d'altra parte, che gli aggregati possano aspirare anche all'incarico per l'insegnamento ufficiale, quando la cattedra si trova momentaneamente scoperta. Però, istituzionalmente essi non sono destinati a coprire le cattedre che siano prive di titolare. L'incarico può essere conferito secondo il giudizio della Facoltà. Istituzionalmente essi sono destinati a dirigere gruppi di ricerca e a svolgere in maniera autonoma un proprio insegnamento anche per discipline che rientrano nel gruppo di materie per le quali non siano previste cattedre di ruolo.

Pertanto non posso accettare l'emendamento.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi pare che il relatore abbia ampiamente illustrato le ragioni per cui l'emendamento non è accettabile. È previsto al quarto comma dell'articolo in esame che il professore incaricato possa insegnare in una cattedra di ruolo quando manca il titolare; però diventa un incarico che viene conferito a seconda delle circostanze, un'utilizzazione in aggiunta ai compiti stabiliti nei precedenti commi dello stesso articolo 2. Cioè, questa utilizzazione non viene concepita come un compito istituzionale del professore aggregato. Compito istituzionale è quello di dirigere la ricerca e di svolgere i compiti previsti dalla lettera b). Se poi vi sono delle vacanze dei professori di ruolo, il professore aggregato — in aggiunta ai suoi normali compiti — potrà sostituire il docente che manca.

VALITUTTI. La delineazione della figura del professore aggregato aveva fatto sorgere la speranza che si potesse quanto meno abolire la categoria degli incaricati. Questa speranza è stata delusa.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. No, perché certamente l'aggregato viene utilizzato anche per l'incarico. Soltanto, si è cercato di distinguere i compiti permanenti del professore aggregato dai compiti contingenti che gli possono essere affidati secondo le circostanze. Questo è stato il criterio che si è voluto seguire. Certo, la presenza del professore aggregato riduce anche il numero degli incarichi esterni, e ciò appunto prevede il quarto comma dell'articolo 2.

Preferirei quindi che si rimanesse al testo del Senato, tanto più che, come ho detto, la preoccupazione dell'onorevole Valitutti è superata, sia pure in forma diversa da quella da lui suggerita, dal quarto comma.

VALITUTTI. Non insisto nella presentazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Da parte dell'onorevole Berlinguer Luigi è stato proposto, al terzo comma dell'articolo 2, i seguenti emendamenti:

Sostituire al terzo comma dell'articolo 2 la parola « concorso » con l'altra « consenso » e sopprimere l'ultimo periodo del comma stesso che recita: « In caso di dissenso, su ricorso dell'interessato decide in via definitiva il Senato accademico ».

BERLINGUER LUIGI. Illustro molto brevemente l'emendamento, dal momento che in parte le relative argomentazioni sono già state svolte in sede di discussione generale.

Noi non vediamo perché si debba procedere ad una differenza di trattamento tra il professore ordinario e il professore aggregato. La norma di cui ci occupiamo, infatti, presenta elementi nuovi rispetto all'attuale ordinamento, che non ci sentiamo di condividere, e precisamente prevede la possibilità che un docente universitario sia destinato ad attività didattica o di ricerca che egli non accetti di svolgere.

La norma è estremamente pericolosa, perché l'attività universitaria, di ricerca come di insegnamento, è intimamente legata alla vocazione e alle scelte personali del docente.

La distinzione che al riguardo si vuole introdurre tra professore di ruolo e professore aggregato non mi sembra giustificata.

Il professore di ruolo è inamovibile. Tale prerogativa non riguarda altre categorie di insegnanti, dal momento che un professore ordinario di scuola media o un maestro elementare può essere destinato ad una sede diversa

da quella in cui si trova. I docenti universitari sono invece, con la conquista del posto di ruolo attraverso le forme concorsuali note, inamovibili. Intendiamoci, non discuto da validità di ciò; dico soltanto che trasferimenti e rimozioni non sono contemplate per i docenti universitari di ruolo. E la ragione, in sostanza c'è: lo svolgimento della ricerca, dipende da elementi di scelta personale, nel campo degli strumenti di ricerca e dell'ambiente stesso della ricerca. Tutto questo si è voluto, finora, tutelare gelosamente, giacchè — come è stato ripetutamente affermato — in mancanza di tali condizioni lo svolgimento della ricerca stessa sarebbe fortemente condizionato. E dato l'intimo legame esistente tra ricerca ed insegnamento, è ovvio che il discorso vale anche per l'attività didattica.

Questo discorso vale per i professori universitari di ruolo.

Ciò non avverrebbe invece per i professori aggregati. Che cosa può motivare questa sorta di discriminazione tra un tipo di docente e un altro tipo di docente, dal momento che consideriamo che, seppure con una qualificazione scientifica differente, il professore aggregato è un professore universitario e quindi svolge anche lui una autentica attività di ricerca? All'inizio dell'articolo è detto che il professore aggregato svolge attività didattica e scientifica.

Forse si introduce questa distinzione per motivi di organicità dell'insegnamento, che può richiedere una dislocazione del lavoro del professore aggregato diversa da quella che egli preferisce. Questo discorso che io posso condividere in via generale, non lo condivido in questo caso. Mi pare eccessivamente brutale. Per esempio, la legge n. 311 del 1958, che regola l'attività dei professori universitari di ruolo, prevede — anche se questo purtroppo non avviene nella maggioranza dei casi — il coordinamento dell'attività didattica tra i vari docenti. Un minimo di limitazione dell'autonomia dei docenti è stato introdotto nel 1958 con quella legge, che è oggi una delle leggi fondamentali che regolano l'attività dei professori universitari. Ed è previsto questo coordinamento perché si ha in mente non solo l'interesse del docente, ma in questo caso, prevalentemente, l'interesse del corpo docente. Oggi vediamo — e senza dubbio questo è uno dei fatti più negativi della vita universitaria — che ognuno svolge il proprio corso di insegnamento senza alcun coordinamento con quello degli altri docenti: l'insegnamento manca di quell'unità didattica che sarebbe auspicabile.

Ma allora, perché non si interviene allo stesso modo nei confronti dei professori universitari di ruolo? Perché non si pongono elementi rafforzativi della citata legge n. 311? È evidente che si pensa che si lederebbe l'autonomia del ricercatore in quanto tale. Ma perché non si nutrono analoghe preoccupazioni per il professore aggregato? Questi interrogativi, onorevoli colleghi, non li enuncio con intenzione polemica: desidero sinceramente sottoporre all'attenzione della maggioranza un problema che mi sembra quanto mai importante e delicato.

In realtà, noi riteniamo che il fine, giustissimo, di coordinare in maniera più razionale l'attività dei vari docenti universitari, debbasi essere perseguito, ma con altri mezzi. Noi crediamo che la legge di riforma universitaria, che stiamo discutendo, debba anche contenere delle norme che creino una maggiore organicità nell'insegnamento, ma non pensiamo però che si possa introdurre in questa legge una norma che discrimini il professore universitario di ruolo dal professore aggregato.

Da qui la proposta di sostituire la parola « concorso » con la parola « consenso ». Ritengo ovvio che, quando un Consiglio di facoltà propone una destinazione diversa da quella iniziale, il professore aggregato, che non abbia gravi motivi per opporvisi, accetta la proposta. Ma se gravi motivi ci sono in suo favore, allora mi sembra giugulatoria una norma che consenta alla volontà del Consiglio di facoltà di prevalere. Nè la possibilità dell'appello al Senato accademico è realmente in grado di risolvere il conflitto. Il Senato accademico, a mio avviso, è del tutto incompetente in materia. Il Senato accademico è l'assemblea dei presidi di Facoltà: e gli argomenti che un Consiglio di facoltà porta per il mutamento di destinazione di un docente sono intimamente collegati con i problemi specifici della Facoltà stessa. Del resto, fino ad ora, il Senato accademico non ha mai avuto poteri di decisione sui problemi e sulla vita interna delle singole Facoltà, tranne che per aspetti assolutamente diversi da quelli di cui ci occupiamo.

Da parte di forze non parlamentari è stato proposto che questo caso di ricorso sia deciso non dal Senato accademico ma dal Consiglio superiore della pubblica istruzione. Anche a questa soluzione ci dichiariamo contrari, pur facendo rilevare che il Consiglio superiore è più competente a decidere del Senato accademico per due motivi: in primo luogo, perché ha, nella sua sezione particolare, maggior com-

petenza sul gruppo di discipline che interessano il professore aggregato e, in secondo luogo, perché essendo un organo nazionale dà maggior garanzia di riflessione.

PRESIDENTE. L'onorevole Codignola ha presentato al terzo comma dall'articolo 2 i seguenti emendamenti:

Aggiungere dopo le parole « La Facoltà o la scuola, al momento della copertura del posto, delibera » le altre « col consenso dell'interessato »; sostituire alle parole « determina l'istituto di appartenenza ed il coordinamento delle sue attività » le altre « determina le modalità di coordinamento delle sue attività »; sostituire alle parole « la Facoltà delibera con il concorso dell'interessato » le altre « la Facoltà delibera con l'assenso dell'interessato »; sopprimere il periodo « In caso di dissenso, su ricorso dell'interessato decide in via definitiva il Senato accademico ».

CODIGNOLA. Desidero far notare alla Commissione che, mentre, per quanto riguarda l'affidamento al professore aggregato di compiti diversi da quelli originari, è richiesto il « concorso » dell'interessato, una tale garanzia non è invece prevista per l'assegnazione dei compiti specifici fatta al momento della copertura del posto. È questa una contraddizione che va eliminata. Infatti non è possibile ammettere che la Facoltà o scuola possa « imporre » un incarico contro la volontà dell'interessato.

Per queste ragioni proporrei di usare anche per l'assegnazione originaria dei compiti, una formula simile a quella che propongo per l'affidamento successivo di compiti diversi. Risulta naturalmente superflua in tal modo la previsione del ricorso. In ogni modo, mi dichiaro contrario sia al ricorso al Senato accademico sia al ricorso al Consiglio superiore.

Quanto al mio emendamento all'espressione « determina l'istituto di appartenenza », desidero osservare, in primo luogo che non sempre esiste un istituto cui assegnare l'aggregato, e, in secondo luogo, che, assegnandolo ad un istituto si altera la figura di questo docente, che è aggregato alla Facoltà.

MAGRI, Relatore. L'onorevole Berlinguer Luigi, nell'illustrare il suo emendamento, ha fatto alcune analogie che, a mio avviso, sono fuori di luogo. Per esempio, egli ha parlato di « inamovibilità » dei professori. L'inamovibilità si riferisce allo spostamento da una sede all'altra e quindi non riguarda il caso in esame. A parte ciò, la ragione della diversità delle norme relative al professore di ruolo rispetto a quella di cui si discute per l'aggregato è fa-

cilmente intuibile. Il professore di ruolo partecipa al concorso per una determinata cattedra ed ha il compito di insegnamento per quella cattedra. Invece il professore aggregato è un tipo nuovo di insegnante e di ricercatore, che concorre non per una determinata cattedra ma per un gruppo di discipline che sono ruotanti, per così dire, intorno ad una disciplina che ne costituisce il centro e il punto di riferimento. Ha compiti vari di insegnamento e compiti vari di ricerca. Si è detto che può essere messo a capo di un settore di ricerca o di un gruppo di ricercatori. Ora, mi pare che proprio tale vastità e molteplicità di compiti possa far prevedere la possibilità che gli stessi, nell'ambito indicato, siano variati. Ad un certo momento può riscontrarsi l'opportunità che il professore aggregato, anziché a capo di un determinato gruppo di ricercatori, debba essere messo a capo di un altro; anziché in un certo settore, in un settore affine, che, per ipotesi, all'atto dell'entrata in servizio del professore aggregato, non esisteva.

BERLINGUER LUIGI. Ma non si può pensare di imporre al professore aggregato una determinata ricerca. La ricerca è cosa che si sceglie, che nessuno può imporre. Caso mai, il discorso potrebbe valere per l'attività didattica, ma mai, ripeto, per la ricerca. Quest'ultima deve essere congeniale agli interessi di chi la fa, deve essere una scelta individuale, altrimenti non è ricerca scientifica, diventa analisi da laboratorio industriale.

MAGRI, Relatore. Ma l'aggregato concorre proprio a questo scopo! Si propone come un elemento che può essere utile all'Università nei compiti indicati, tra cui vi sono quelli della ricerca e quelli dell'insegnamento. È detto esplicitamente che il docente deve essere assegnato ad un determinato settore di ricerca, quello per cui ha concorso. Ma in detto ambito è prevista tutta un'articolazione che deve essere tenuta presente.

Il punto di disaccordo sta sulla questione del consenso (o assenso) del professore aggregato con le decisioni della Facoltà. L'onorevole Berlinguer dice: non è ipotizzabile il caso di un professore che resista ad una proposta che sia logica, che sia ovvia, che sia ragionevole. Ma allora, se non è pensabile qualcosa del genere, perché si ipotizza il caso di tutta una Facoltà, o della sua maggioranza, che voglia imporre una cosa che non sia ovvia e che non sia ragionevole? Io direi che è più facilmente ipotizzabile il caso di una singola persona che si ostini, che non quello di una Facoltà che voglia indirizzare l'opera del pro-

fessore in un settore che non sia proprio dell'ambito previsto dal concorso.

In ogni caso, esiste la garanzia dell'appello al Senato accademico. Potrebbe accadere che un professore, di fronte a tutta una Facoltà che gli indicasse certi compiti, rifiutasse di fare determinate cose. Nell'ipotesi in cui sorgesse un conflitto del genere, sarebbe opportuno un giudizio superiore emesso da un organo in grado di esaminare l'intera situazione con maggiore obiettività. Nell'ambito dell'autonomia universitaria, sembra a me che tale organo non possa essere che il Senato accademico.

Peraltro, ritengo che casi simili di conflitto debbano considerarsi estremamente rari. Tuttavia, proprio per la maggiore funzionalità possibile del nuovo istituto, si deve poter prevedere, per i casi cui si è accennato, un organismo complesso e responsabile che dica l'ultima parola.

VALITUTTI. Onorevole Presidente, desidero avanzare una proposta conciliativa. Mi pare giusto quanto affermato dall'onorevole Codignola a proposito della opportunità di abolire la distinzione di procedure tra il momento dell'assegnazione iniziale e il momento della eventuale modificazione della destinazione. In entrambi i casi, però, si potrebbe sostituire all'espressione « col consenso » l'altra « sentito l'interessato ».

MAGRI, *Relatore*. È ovvio che la Facoltà, nell'assegnazione dei compiti, senta l'interessato. Nel caso di nuova destinazione tutto ciò si dice esplicitamente nella legge, soltanto perché ci può essere ragione di conflitto, che, viceversa, mi pare davvero difficile ipotizzare al momento iniziale.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei fare un'osservazione preliminare. Evidentemente, la Commissione ha la libertà massima di emendare ogni volta che lo ritiene opportuno. Peraltro, sempre che non si tratti di questioni insuperabili, se si potesse evitare di emendare, e di rinviare quindi la legge al Senato, si potrebbe sperare di approvare il provvedimento prima delle ferie estive.

Ricordo che il Senato concluderà il 23 luglio i suoi lavori. Sia ben chiaro che non dico ciò per limitare in alcun modo la libertà della Commissione, faccio unicamente una considerazione di fatto. Nel caso in cui l'altro ramo del Parlamento non approvasse il disegno di legge prima delle ferie estive, nonostante tutto ciò che si è detto a proposito della data del 1° novembre 1966, non si riuscirebbe a rispettare i termini.

Dunque, se nel testo del Senato non si rinviengono errori di rilievo, direi che sarebbe più opportuno andare avanti, di fronte al rischio di non poter applicare tempestivamente la legge.

Entrando nel merito delle osservazioni fatte, debbo innanzi tutto dire che si tratta di temi ampiamente discussi al Senato, in Commissione ed in Aula, e sui quali si è poi arrivati ad una votazione concorde.

È stato detto: perché si parla di « concorso » dell'aggregato sulla decisione di nuova destinazione, quando non si ammette identica partecipazione nell'assegnazione iniziale dei suoi compiti? La risposta al quesito non è difficile.

Nell'ipotesi della destinazione originaria non è prevista la partecipazione dell'interessato alla deliberazione della Facoltà, proprio perché quella destinazione è considerata come, diciamo pure, il prolungamento naturale del concorso. In altre parole, il professore aggregato, partecipando al concorso, ha accettato la destinazione in esso prevista. Inoltre, poiché i compiti che il professore aggregato può svolgere sono numerosi, la Facoltà, pur assegnandogli l'insegnamento di una determinata disciplina, stabilisce anche il modo in cui egli può svolgere le altre attività o compiti di ricerca.

Diversa invece è l'ipotesi dell'affidamento successivo di compiti differenti rispetto a quelli iniziali. In questo caso sono da tener presenti due interessi: quello del professore aggregato e quello della Facoltà. L'ultimo comma dell'articolo 3 prevede appunto il concorso dell'interessato alla deliberazione della Facoltà. La Facoltà non può deliberare senza la partecipazione del professore aggregato. Questa norma deve essere considerata in relazione a quella che prevede la presenza dei professori aggregati nei Consigli di facoltà. Tale presenza è prevista per i professori di ruolo fino al 50 per cento. Può quindi verificarsi il caso che il professore aggregato non faccia parte del Consiglio di facoltà. Ora, l'aver richiesto il « concorso », significa che il professore aggregato deve essere presente e partecipare alla deliberazione faccia o non faccia parte del Consiglio di facoltà. Se è vero che nella maggior parte dei casi le due parti troveranno facilmente l'accordo, è pur vero che non si può negare la possibilità che un tale accordo non si verifichi. In questo caso accordare una facoltà di assenso all'interessato significa attribuire a questi un di-

ritto di veto: nessuna decisione potrebbe in tal caso essere presa se egli non fosse d'accordo. Al limite, potrebbe anche non trovarsi alcuna destinazione. È necessario dunque che una volontà prevalga e non può prevalere che la volontà della Facoltà, sia pure con il massimo di garanzie. E le garanzie sono date dal concorso dell'interessato, alla decisione e dalla possibilità del ricorso al Senato accademico.

Queste sono le ragioni per le quali pregherei la Commissione di non modificare il testo del disegno di legge ma di accettarlo così come è stato formulato dal Senato.

PITZALIS. Mi dichiaro favorevole al testo del disegno di legge così come è stato formulato dall'altro ramo del Parlamento. L'articolo 2, al terzo comma dice che qualora, nell'interesse degli studi, si renda successivamente opportuno affidare al professore aggregato compiti diversi, la Facoltà delibera con il concorso dell'interessato.

Sottolineo che la giustificazione del mutamento di destinazione è costituito dal superiore interesse degli studi. Se effettivamente si manifesta questa superiore esigenza, bisogna decidere; e il meglio che si possa fare è decidere col concorso dell'interessato, che è qualcosa di più di quanto non dica la formula « sentito l'interessato » poc'anzi suggerita dall'onorevole Valitutti.

VALITUTTI. Tutto sommato è la stessa cosa.

PITZALIS. No, perchè il « concorso » implica una partecipazione, che può anche essere determinante, alla decisione finale. Se l'alternativa è fra l'interesse del professore aggregato e l'interesse degli studi, non credo che possa prevalere la volontà dell'aggregato, ma la tutela del superiore interesse degli studi. Ecco perchè si ritiene che si debba bensì dare la possibilità all'interessato di concorrere in questa decisione, ma che la decisione stessa non possa essere adottata che dal Consiglio di facoltà, il quale ha, fra le sue fondamentali funzioni, anche quella di tutelare gli interessi degli studi.

Non penso che un conflitto simile si possa mai verificare. Ma se dovesse verificarsi, evidentemente sarà la Facoltà a dover dire l'ultima parola.

ROSATI. Ho ascoltato con molta attenzione gli argomenti addotti dagli onorevoli Berlinguer e Codignola a sostegno dei loro emendamenti. Nondimeno, resto convinto dell'opportunità di non emendare il testo.

La preoccupazione di difendere la libertà del ricercatore, del professore aggregato, può senz'altro far presa e può far sembrare che il testo, così come è formulato, la limiti pesantemente. Però, portando al limite questo discorso, bisognerebbe addirittura modificare tutta la fisionomia e le funzioni del professore aggregato; perchè se il professore, nel momento in cui partecipa al concorso, sa che i suoi compiti sono connessi ad una larga possibilità di utilizzazione, evidentemente è un diritto della Facoltà utilizzarlo nell'ambito delle previsioni che erano già a lui note.

Inoltre, mi pare che dire « concorso » sia molto più che dire « sentito », sia perchè il concorso implica un dialogo, sia perchè implica una procedura che sarà verbalizzata, e il verbale costituirà la base del giudizio presso il Senato accademico. Di modo che se la decisione della Facoltà sarà arbitraria, il Senato accademico, sulla scorta del dialogo che si è sviluppato precedentemente, avrà tutti gli elementi obiettivi di giudizio per accogliere il ricorso, e per verificare se la deliberazione risponda alle esigenze superiori degli studi o non sia piuttosto espressione di un ingiustificato atteggiamento di prepotenza della Facoltà nei confronti del singolo.

VALITUTTI. Confesso di avere appreso elementi nuovi da questa discussione, per me molto proficua. Elementi nuovi che in verità mi rendono molto perplesso di fronte a questo comma, che sembrava a prima vista un comma non molto importante nel contesto della legge: esso si è rivelato invece come uno dei nodi decisivi della legge stessa. E siccome tutti i nodi vengono al pettine, è venuto al pettine anche il nodo della indeterminatezza della figura del professore aggregato. In effetti, il problema che stiamo discutendo non è che il riflesso di questa indeterminatezza, a causa della quale il professore aggregato — mi duole dissentire dall'onorevole Ministro — è posto alla mercé della Facoltà. Nella normalità dei casi la Facoltà opererà ragionevolmente; ma dobbiamo prevedere anche il caso che la Facoltà voglia imporre la sua volontà al professore aggregato in una certa direzione.

Ora, quali sono le garanzie (che sono poi le garanzie della libertà dell'insegnamento) che la legge predispone a favore del professore aggregato? Dice il Ministro: il professore aggregato ha partecipato ad un concorso e sapeva perfettamente quale sarebbe stata la sua sorte; le decisioni della Facoltà in ordine al suo impiego non sono che il completamento

dell'iter del concorso: egli, in sostanza, ha quello che ha chiesto. Io mi permetto di dissentire. L'aggregato ha fatto un concorso in vista di certi compiti genericamente indicati ed è la Facoltà che sceglie il compito specifico da affidargli.

Ora, vi è da rilevare che è illogico prevedere la partecipazione dell'aggregato (« con il concorso » o « sentito l'interessato », si dica come si vuole, non ne faccio una questione sostanziale) per la modifica della destinazione e non per la destinazione iniziale.

Quanto poi al rimedio del ricorso al Senato accademico, io in un primo momento lo avevo considerato non soltanto superfluo, ma addirittura pericoloso, quasi un incitamento alla litigiosità. Però, effettivamente un rimedio ci vuole che intervenga in casi di dissensi. Mi chiedo peraltro se questo rimedio del ricorso al Senato accademico sia veramente idoneo. Il Senato accademico è il collegio dei presidi delle differenti Facoltà.

D'altra parte, un eventuale conflitto fra Facoltà ed aggregato graviterebbe su problemi tecnici. Ma è solo il preside della Facoltà cui l'aggregato appartiene che è esperto di questioni tecniche. Dobbiamo perciò prevedere che, nel Senato accademico, chi deciderà il ricorso sarà il preside della Facoltà interessata.

CODIGNOLA. Vorrei richiamarmi alle dichiarazioni del Ministro circa l'opportunità di far presto, opportunità che credo sia condivisa da tutti noi.

Abbiamo ricevuto questo provvedimento, dal Senato, la settimana scorsa. Lo stiamo oggi già emendando; non si farà certo una discussione, al riguardo, lunga come quella che si ebbe in Senato. È presumibile, quindi, che entro una o due settimane il provvedimento stesso potrà essere approvato.

Mi sentirei, peraltro, in grave imbarazzo ove si dovesse discutere, specialmente su alcuni argomenti (d'altronde, su certe questioni, tra cui quella di cui trattasi, il nostro gruppo ha esplicitamente fatto riserva, in Senato), con la preoccupazione di non apportare emendamenti. Intanto, esiste un articolo che per noi è assolutamente inaccettabile: mi riferisco all'articolo 13, che non è stato concordato con nessuno, in nessuna sede; è venuto fuori improvvisamente in Aula, al Senato, e credo che non sia stato neanche ben accolto dal Ministro. Noi diciamo fin d'ora che chiederemo, in modo esplicito, che detto articolo sia eliminato.

Mi pare, dunque, che non vi sia niente di drammatico se, in tale occasione, apporteremo qualche modesta modifica — abbiamo detto che il provvedimento ci trova consenzienti — di ordine tecnico, al testo che abbiamo dinanzi. Il Ministro è stato estremamente delicato; ha ricordato l'urgenza del provvedimento, urgenza che io condivido. Penso, però, che si possa arrivare senz'altro all'approvazione del testo, da parte del Senato, entro luglio. Noi non possiamo spogliarci di quel giudizio critico che è di nostra competenza.

Circa gli emendamenti proposti, mi domando se non si possa trovare un accordo, in una direzione molto vicina a quanto suggerito dall'onorevole Valitutti. Si lasci pure l'espressione « con il concorso », ma si ponga mente alla opportunità di prevedere un idoneo sistema di appello. E mi pare che l'onorevole Ministro abbia risposto al riguardo. Egli ha affermato che occorre che vi sia un'autorità che decida in caso di conflitto, dal momento che non è giusto accordare né all'una né all'altra parte un diritto di veto.

Ma già nell'attuale formulazione del disegno di legge questo diritto di veto esiste ed è attribuito alla Facoltà. Quando si afferma che quest'ultima delibera, sia pure con il concorso dell'interessato, si intende appunto dire che è la Facoltà l'organismo che decide.

L'emendamento che prevede il consenso dell'interessato sarebbe, dunque, tutto sommato preferibile. D'altra parte, il ricorso al Senato accademico è strumento inadatto: il Senato accademico, a mio giudizio, è assolutamente privo di competenza al riguardo. Come è possibile che presidi di Facoltà scientifiche, ad esempio, decidano su un ricorso relativo ai compiti assegnati ad un professore aggregato alla Facoltà di lettere? Dovendo proprio scegliere un organo che emetta la decisione finale è più logico pensare alla Facoltà che al Senato accademico.

Inoltre, mi pare indispensabile aggiungere l'espressione « con il concorso dell'interessato », anche nella prima parte del comma. Non vi è dubbio che il concorso bandito per il posto di aggregato sia per una materia o per un gruppo di materie, ma certo non riguarda incarichi specifici.

Ora, proprio nell'interesse degli studi, noi possiamo avere un elemento particolarmente versato come insegnante oppure come ricercatore. Sarebbe un grave errore destinarlo a fare l'insegnante se ricercatore, o viceversa. Sono, queste, decisioni che debbono essere

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1966

prese visto l'uomo e vista la sua preparazione.

Se si vuol conservare l'espressione « con il concorso », da si inserisca anche all'inizio del comma.

FRANCESCHINI. Vorrei far osservare al collega Codignola che la necessità della partecipazione dell'interessato alle decisioni della Facoltà, se ha un senso, lo ha posteriormente all'assegnazione iniziale dei compiti. Mi spiego: l'aggregato entra e prende il posto che la Facoltà gli assegna, nell'ambito della possibilità di impiego prevista dal concorso. Successivamente, e soltanto successivamente, il docente può venirsi a trovare nella condizione di essere destinato ad attività, per esempio didattiche o di ricerca, nelle quali si sia rivelato esperto. Una volta che esiste la garanzia, per l'aggregato, di non essere destinato inizialmente a compiti che non sono istituzionalmente previsti dal concorso, viene meno la necessità di chiamarlo a partecipare alla decisione della Facoltà.

PRESIDENTE. Potrebbe essere utile che la Facoltà interpellasse l'interessato e gli chiedesse cosa desidera fare e quali siano le sue capacità.

FRANCESCHINI. Signor Presidente, emendiamo pure il provvedimento, ma quando ve ne fosse realmente la necessità.

BERLINGUER LUIGI. L'articolo 4 indica indirettamente la procedura del concorso. Questo articolo dice che il Ministro assegna, su proposta della Facoltà e sentito il parere del Senato accademico, posti di ruolo di professore aggregato da destinare ad un gruppo di materie affini. In sostanza, il concorso viene bandito, per un gruppo di discipline e non per una singola materia. All'atto del concorso, dunque, i compiti dell'aggregato non sono affatto precisati, e sarà poi il Consiglio di facoltà a decidere quali saranno i compiti specifici, in base alle circostanze e alle esigenze della Facoltà, che non erano state indicate nel concorso.

PRESIDENTE. Si è discusso a lungo su questo punto. Incertezze sono sorte in molti colleghi. Propongo pertanto, trattandosi di un punto alquanto delicato, di accantonare l'esame del terzo comma dell'articolo 2. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo al quarto comma. Ne do lettura:

« Qualora nella Facoltà di appartenenza debbano essere impartiti corsi ufficiali di inse-

gnamento per i quali non vi sia il titolare di ruolo, il professore aggregato, a sua domanda, può essere chiamato a svolgere, con incarico interno, su deliberazione motivata del Consiglio di facoltà, in aggiunta all'attività di cui ai precedenti commi, uno dei corsi ufficiali medesimi ».

L'onorevole Seroni propone di aggiungere, dopo le parole « chiamato a svolgere », le altre: « in via del tutto temporanea ».

SERONI. L'emendamento prende posizione nei confronti di un fenomeno piuttosto abituale in fatto di incarichi. Noi vogliamo che sia ben chiaro che, qualora vi sia una vacanza in una cattedra di ruolo, l'aggregato può supplire, ma solo in via del tutto temporanea.

Spesso accade, invece — per ragioni che credo superfluo spiegare — che la Facoltà rinnovi indefinitamente l'incarico di anno in anno. E ciò che accade all'Università di Firenze — io sono fiorentino: permettetemi di recare questo esempio — dove, alla Facoltà di lettere è stata affidata, con la morte di Giorgio Pasquali, la cattedra di letteratura greca ad un professore incaricato, perché il Consiglio di facoltà non si metteva d'accordo né per chiamare un altro professore di ruolo, né per mettere a concorso la cattedra stessa. E questo va a disdoro degli studi.

Io ritengo che non si usa violenza all'autonomia universitaria se ci si cautela contro il pericolo del reincarico prolungato all'infinito.

PRESIDENTE. L'onorevole Valitutti e l'onorevole Codignola avevano proposto la soppressione del quarto comma. Credo che essi non abbiano più ragione di insistere su tali emendamenti.

VALITUTTI. Infatti, onorevole Presidente, il mio emendamento soppressivo era connesso all'emendamento aggiuntivo di una lettera c al secondo comma.

CODIGNOLA. Non insisto neanche io.

MAGRI, *Relatore*. L'emendamento proposto dall'onorevole Seroni espone una tesi che è in netto contrasto con la tesi esposta dall'onorevole Valitutti e con quella esposta dall'onorevole Codignola in sede di discussione generale. Infatti, da una parte si auspica che i professori aggregati possano coprire, il più largamente possibile, gli incarichi, in modo da ridurre questo istituto, l'onorevole Seroni sostiene invece che l'incarico deve essere conferito all'aggregato in via del tutto eccezionale.

L'emendamento Seroni, a quanto mi sembra di capire, intenderebbe risolvere il problema degli incarichi. Ma questo problema non riguarda soltanto i professori aggregati, perchè l'incarico per una cattedra scoperta può essere assunto da un altro professore di ruolo, oppure da un esterno. Sicché, quando anche fossimo riusciti a risolvere il problema degli incarichi nei confronti del professore aggregato, non avremmo ottenuto il risultato che ci prefiggiamo, e per di più daremmo quasi l'impressione di voler colpire gli aggregati. Mi pare, dunque, che la questione degli incarichi potrebbe venire affrontata in sede di discussione del problema generale dell'ordinamento universitario, piuttosto che in questa sede.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Alle considerazioni svolte dal relatore, aggiungo che, se « in via del tutto temporanea » significa per un anno, la dizione è superflua, perchè gli incarichi sono per un anno. D'altra parte, se qui non facessimo menzione degli incarichi, poichè nell'attuale elencazione delle persone cui l'incarico può essere conferito non figura il professore aggregato, finiremmo per lasciar questo escluso dall'elenco.

SERONI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il quarto comma dell'articolo 2 di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Passiamo al 5° comma dell'articolo 2. Ne do lettura:

« Col consenso dell'interessato e su proposta della Facoltà o Scuola, approvata dal Senato accademico, il rettore può, altresì, destinare, con comando temporaneo, il professore aggregato ad un Collegio universitario per lo svolgimento di corsi integrativi dell'insegnamento ufficiale e, comunque, per coadiuvare la direzione del Collegio nell'assistenza scientifica e didattica agli studenti. Ove ciò non contrasti con l'ordinamento interno del Collegio, al professore aggregato può essere affidata la direzione del Collegio ».

A questo comma, da parte degli onorevoli Rossanda Banfi Rossana e Scionti è stato proposto il seguente emendamento: sopprimere il periodo: « Ove ciò non contrasti con l'ordinamento interno del Collegio, al professore aggregato può essere affidata la direzione del Collegio ».

BERLINGUER LUIGI. Faccio mio tale emendamento. Si tratta di consentire al professore aggregato di essere destinato alla direzione di un collegio. Nel caso, per esempio, in cui l'ordinamento interno dicesse che direttore è il preside, si aggiungerebbe, con l'emendamento di cui trattasi, una Facoltà che il professore aggregato, alla stregua dell'ultimo periodo del quinto comma, non avrebbe.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Dunque, l'emendamento tenderebbe a far sì che fosse affidata al professore aggregato la direzione del collegio, indipendentemente dalle norme che regolano il collegio stesso. Nel caso di un regolamento che stabilisse che la direzione deve essere affidata ad un soggetto determinato, diverso dall'aggregato, si dovrebbe disapplicare lo statuto del collegio.

BERLINGUER LUIGI. Non si tratta di disapplicare lo statuto del collegio, ma di creare altre possibilità per il professore aggregato.

CODIGNOLA. Si tratta unicamente di fare in modo che, ove l'ordinamento interno di un collegio richieda alla direzione un professore, questo professore possa anche essere un aggregato. Perchè la norma, onorevole Ministro, così come è non può essere applicata. Non vi è dubbio, infatti, che nessun ordinamento preveda un professore aggregato. Modificherei, perciò, la formula nel senso di dire: « Ove per la direzione del collegio sia previsto un professore, detto professore può essere un aggregato ».

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Direi che già il testo approvato dal Senato implichi tutto ciò. La limitazione espressa dalle parole « ove ciò non contrasti con l'ordinamento interno del collegio » è evidente che non considera contrastante con l'ordinamento interno il semplice fatto che in esso, com'è ovvio, il professore aggregato non sia finora previsto fra i possibili soggetti cui può essere affidata la direzione del collegio. Nessun interprete potrebbe avere dubbi in proposito.

BERLINGUER LUIGI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il quinto comma dell'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura e pongo successivamente in votazione i comma 6 e 9, in merito ai quali non risultano presentati emendamenti:

« In relazione ai compiti previsti dai precedenti commi, l'insegnamento del professore

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1966

aggregato assume carattere ufficiale ai sensi dell'articolo 62 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ».

(*E approvato*).

« Restano, in ogni caso, fermi gli obblighi previsti per i professori ufficiali dall'articolo 6 della legge 18 marzo 1958, n. 311 ».

(*E approvato*).

Successivamente verrà ripresa la questione relativa al comma terzo rimasta accantonata.

Passiamo ora all'articolo 3. Ne do lettura:

ART. 3.

I professori aggregati fanno parte del Consiglio di facoltà. Qualora il loro numero superi la metà dei professori di ruolo del Consiglio stesso i professori aggregati eleggono ogni anno a scrutinio segreto, una loro rappresentanza pari al 50 per cento dei professori ordinari e straordinari costituenti il Consiglio di facoltà.

I professori aggregati non votano nelle deliberazioni dei Consigli di facoltà che si riferiscono alla chiamata dei professori di ruolo o, comunque, alla persona di un professore di ruolo o fuori ruolo.

L'onorevole Berlinguer propone di sostituire l'intero articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

« I professori aggregati fanno parte del Consiglio di facoltà a pieno titolo ».

Da parte dell'onorevole Codignola, si propone, al primo comma dell'articolo 3, di aggiungere, dopo le parole « professori di ruolo », le parole « e fuori ruolo », e di sostituire l'espressione « ordinari e straordinari », con l'espressione « di ruolo ».

BERLINGUER LUIGI. Per illustrare il mio emendamento mi richiamerò alle considerazioni che ho già svolte in sede di discussione generale. Noi siamo tuttora convinti che, anche in considerazione del modo in cui si recluta il personale di professori aggregati — e quindi anche in base a considerazioni riguardanti il modo in cui si svolgono i concorsi — il professore aggregato è un professore di pieno diritto. Mentre l'assistente è un giovane che fa un tirocinio scientifico, che ap-

prende ad usare gli strumenti della ricerca scientifica, il professore aggregato è invece un professore che ha già superato una prova di valutazione delle sue capacità scientifiche, che ha acquistato una propria maturità. Noi siamo convinti che, per motivi riguardanti lo sviluppo della ricerca e dell'insegnamento, i professori aggregati debbano avere dei compiti particolari; però siamo anche convinti che la loro capacità professionale come ricercatori debba avere raggiunto già un alto livello. Ancora una volta, dunque, non comprendiamo, il motivo per cui si debba insistere sulla differenza tra professore di ruolo e professore aggregato, qui marcata agli effetti della appartenenza al Consiglio di facoltà.

Ma c'è un argomento ancora più fondamentale. Lo abbiamo svolto e lo continueremo a svolgere in sede di riforma universitaria. Noi cioè, non riteniamo valida la confusione tra l'amministrazione del potere accademico e la valutazione scientifica della capacità del docente.

Noi riteniamo, quindi, che il professore aggregato sia un professore, maturo scientificamente, ricercatore già collaudato e con dei compiti molto precisi: come tale deve far parte, a pieno titolo, del Consiglio di facoltà.

CODIGNOLA. Dirò solo poche parole per illustrare i miei emendamenti. Nel primo comma dell'articolo 3 si fa riferimento una volta ai professori di ruolo — e in realtà del Consiglio fanno parte, benchè non votino, anche i professori fuori ruolo — ed una volta ai professori ordinari e straordinari. Per quale ragione sono state usate due diverse espressioni per dire la stessa cosa? Non può ciò ingenerare confusione? Ritengo più opportuno adottare un linguaggio uniforme.

MAGRI, *Relatore*. Gli argomenti addotti dall'onorevole Berlinguer mi danno modo di dire rapidamente perché non sono favorevole al suo emendamento. Il professore aggregato, secondo l'impostazione che noi abbiamo dato e stiamo dando a questa legge, appartiene ad un ruolo intermedio tra il professore di ruolo e l'assistente. Mi pare pertanto che proprio questa impostazione della legge giustifichi in pieno il mantenimento dell'articolo 3, così come è stato formulato: i professori aggregati devono avere una loro rappresentanza in seno al Consiglio di facoltà, ma non si può ipotizzare una prevalenza dei professori aggregati sui professori di ruolo nello stesso Consiglio di facoltà.

Quanto agli emendamenti Codignola, mi rimetto alla Commissione. Vorrei, però, precisare che tra i professori ordinari sono compresi sia i professori di ruolo che quelli fuori ruolo.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Per quanto riguarda l'emendamento Berlinguer, desidero far osservare che l'articolo 3 introduce una novità molto rilevante nella vita delle Università: esso immette nei Consigli di facoltà, finora esclusivamente riservati ai professori di ruolo, la rappresentanza di un'altra categoria. E la immette con una aliquota assai notevole, addirittura fino al 50 per cento. Ora, io credo che questo può soddisfare anche coloro che desiderano innovazioni molto profonde.

Peraltro, spingere la innovazione fino al punto che i professori aggregati — che sono in altro ruolo — potrebbero costituire la maggioranza rispetto ai professori ordinari, mi sembra veramente sproporzionato ed eccessivo. Il testo approvato dal Senato è un testo equilibrato, profondamente ma giustamente innovatore.

Circa gli emendamenti dell'onorevole Codignola, credo che il fatto che nell'articolo 3 si usa una volta la dizione professori di ruolo e un'altra volta la locuzione professori ordinari e straordinari, abbia una sua ragione, ed è una ragione sostanzialmente favorevole ai professori aggregati, la cui rappresentanza, in tal modo, viene accresciuta nel numero.

CODIGNOLA. Non insisto sugli emendamenti presentati al primo comma dell'articolo 3.

VALITUTTI. Dichiaro di essere favorevole all'emendamento presentato dall'onorevole Berlinguer. Ritengo che i professori aggregati devono esser considerati degni a pieno titolo di far parte del Consiglio di facoltà: non possono essere degni solo al cinquanta per cento. È evidente che la limitazione imposta dall'articolo 3 alla loro rappresentanza presuppone una diminuzione della loro dignità.

D'altra parte, l'ipotesi che il numero dei professori aggregati superi la metà dei professori di ruolo, contraddice, a mio avviso, alla stessa logica di questa nuova istituzione, che fa dei professori aggregati un corpo docente che si aggiunge al corpo docente fondamentale dei professori ordinari: si tratta, quindi, di una ipotesi che, a rigore, non dovrebbe verificarsi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 3, presentato dall'onorevole Berlinguer Luigi, che recita:

« I professori aggregati fanno parte del Consiglio di facoltà a pieno titolo ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 3, comma di cui dò nuovamente lettura:

« I professori aggregati fanno parte del Consiglio di facoltà. Qualora il loro numero superi la metà dei professori di ruolo del Consiglio stesso i professori aggregati eleggono ogni anno a scrutinio segreto, una loro rappresentanza pari al 50 per cento dei professori ordinari e straordinari costituenti il Consiglio di facoltà ».

(*È approvato*).

Al secondo comma dell'articolo 3, l'onorevole Berlinguer Luigi ha presentato un emendamento soppressivo delle parole: « o, comunque, alla persona di un professore di ruolo o fuori ruolo ».

BERLINGUER LUIGI. Abbiamo proposto questo emendamento soppressivo perchè riteniamo che questa frase non sia molto chiara. Non comprendiamo per quale ragione i professori aggregati non possano partecipare a votazioni che si riferiscano alla persona di un professore di ruolo. Che cosa si intende per deliberazioni che si riferiscono alla persona dei professori di ruolo? Il caso potrebbe anche essere quello di una deliberazione nei confronti di un professore di ruolo che si astiene dalle lezioni; non ritengo giusto che in un caso simile i professori aggregati non possano partecipare alla votazione. Non è così che si crea quell'apertura democratica e quel controllo all'interno dei Consigli di facoltà che noi abbiamo sempre auspicato.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Desidero fare presente all'onorevole Berlinguer che i professori aggregati, pur non potendo votare, partecipano alla discussione e possono in un certo senso influenzare l'esito della votazione stessa.

MAGRI, *Relatore*. Il relatore è contrario all'emendamento soppressivo proposto dal deputato Berlinguer.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte del secondo comma dell'articolo 3:

« I professori aggregati non votano nelle deliberazioni dei Consigli di facoltà che si

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1966

riferiscono alla chiamata dei professori di ruolo ».

(È approvata).

Pongo in votazione il mantenimento del testo della seconda parte del secondo comma dell'articolo 3, di cui il deputato Berlinguer Luigi propone la soppressione:

« o, comunque, alla persona di un professore di ruolo o fuori ruolo ».

(È approvata).

Il deputato Codignola propone di aggiungere il seguente comma all'articolo 3:

« I professori aggregati partecipano alla ripartizione dei finanziamenti in misura adeguata alle esigenze dell'insegnamento e della ricerca ».

Emendamento identico a quello proposto dal deputato Codignola hanno presentato anche i deputati Rossanda Banfi Rossana e Berlinguer Luigi.

CODIGNOLA. Attualmente la ripartizione dei finanziamenti viene fatta per cattedre e per istituti e non è prevedibile che verrà effettuata per i professori aggregati, soprattutto perchè essi avranno delle funzioni assai complesse, come si ricava dall'articolo 2. Non vedo quale sia la norma di legge attualmente esistente che assicuri che la attività scientifica e didattica dei professori aggregati sarà finanziariamente assicurata allo stesso livello dei professori ordinari.

Certamente, il Ministro potrà sempre provvedere, in quanto egli dispone i finanziamenti generali, e, poi, il Consiglio di amministrazione attua le ripartizioni. Ma non mi pare che ci siano norme che ci garantiscano nei confronti del Consiglio di amministrazione, perchè è del tutto evidente che proprio sulla questione della ripartizione dei mezzi finanziari si manifesterà la pesante presenza dei professori ordinari nei confronti dei professori aggregati.

Questo è il motivo che mi ha indotto a presentare l'emendamento, che sarebbe superfluo se il Ministro avesse la possibilità di garantirci che questa esigenza venga soddisfatta.

PRESIDENTE. Non vi è, però, nessuna norma che stabilisca che i professori di ruolo partecipano alla ripartizione dei finanziamenti.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Questo problema non riguarda l'articolo 3,

ma deve essere collocato altrove. Per quanto riguarda il merito, come ha detto giustamente il Presidente Ermini, non esiste alcuna norma che garantisca analogo diritto ai professori di ruolo. Noi, quindi, finiremmo per accordare un diritto ai professori aggregati, che non è previsto per i professori di ruolo. La ripartizione del finanziamento è effettuata dal Consiglio di amministrazione, e non vi è alcuna norma che dica che i professori di ruolo partecipano alla ripartizione dei finanziamenti in misura adeguata alle esigenze dell'insegnamento o della ricerca.

CODIGNOLA. Se non si accettasse il mio emendamento, ci troveremo sicuramente di fronte ad una situazione in cui i professori aggregati vedranno di fatto svuotate le loro possibilità scientifiche e didattiche per mancanza di finanziamento.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. L'articolo 11 dell'attuale disegno di legge dispone che, per quanto non è previsto dalla presente legge, si applicano ai professori aggregati tutte le disposizioni esistenti per i professori di ruolo.

Ripeto che non mi sembra questa la sede opportuna per trattare il tema della distribuzione dei finanziamenti, che è di carattere generale. Mi pare comunque evidente che se il professore aggregato dirige un istituto avrà il finanziamento che spetta ad ogni direttore di istituto, se copre una cattedra avrà la dotazione normalmente attribuita alle cattedre.

BERLINGUER LUIGI. Ma il professore aggregato non ha né l'istituto né la cattedra!

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Dovremmo fare una discussione approfondita sul modo in cui viene distribuito il finanziamento nelle Università, qui basta dire che il finanziamento non va ai singoli, ma va alle istituzioni dentro l'Università; va all'istituto, alla cattedra.

BERLINGUER LUIGI. Ma è il direttore dell'istituto che decide la destinazione dei fondi. Vi è il pericolo reale che al professore aggregato non vengano assegnati i fondi per effettuare le sue ricerche.

VALITUTTI. Se si vuol chiarire legislativamente la cosa — ed a mio avviso non è necessario — la sede più adatta è quella del disegno di legge sulla riforma universitaria.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Purchè lo si faccia nel luogo e nella forma dovuta, io non sono contrario alla sostanza.

CODIGNOLA. L'articolo 11 del disegno di legge al nostro esame concerne la condizione

giuridica ed economica dei docenti: potremmo collocare lì il mio emendamento. Potremmo aggiungere al primo comma dell'articolo 11 le parole: « ivi compresa la ripartizione dei fondi destinati alla ricerca ».

PRESIDENTE. Gli emendamenti proposti dal deputato Codignola e dai deputati Berlinguer Luigi e Rossanda Banfi Rossana, verranno, allora esaminati quando si passerà all'articolo 11; se non vi sono obiezioni essi restano accantonati.

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione l'articolo 3 di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

ART. 4.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e annualmente almeno tre mesi prima dell'inizio dell'anno accademico, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria, su proposta motivata delle singole Facoltà e Scuole e sentito il parere del Senato accademico, possono richiedere l'assegnazione di posti di ruolo di professore aggregato, da destinare a un gruppo di materie affini. L'affinità tra le materie dello stesso gruppo deve essere ricondotta ad una disciplina essenziale che assicuri unità all'insegnamento o alla ricerca che il professore aggregato dovrà svolgere.

I posti di ruolo di professore aggregato disponibili sono ripartiti annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione tra le singole Facoltà o Scuole che ne abbiano fatto richiesta. La ripartizione è disposta in relazione alle esigenze scientifiche e didattiche. Con lo stesso decreto vengono determinati i gruppi di materie cui vengono destinati i posti di ruolo di professore aggregato. Per tale determinazione deve essere sentito il parere della I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La medesima procedura va esperita nel caso di eventuali modificazioni.

L'onorevole Codignola ha presentato un emendamento inteso a sostituire, al primo comma, le parole « Senato accademico » con le altre « Consiglio di amministrazione ».

CODIGNOLA. Non mi spiego perchè in questo articolo si faccia riferimento al Senato accademico, il quale, avendo compiti e fun-

zioni relativi esclusivamente ai problemi didattici, non può certo intervenire per determinare il numero dei professori da richiedere: questo dovrebbe essere compito della Facoltà o del Consiglio di amministrazione.

VALITUTTI. Mi permetto di far osservare al collega Codignola che il riferimento al Senato accademico è reso necessario dal fatto che la materia di cui si tratta nell'articolo in discussione, ed anche, più in generale, in tutta la legge, attiene strettamente alle attività didattiche e culturali delle Università.

La competenza, quindi, del Senato accademico mi pare incontestabile, almeno fino al giorno in cui al Senato accademico sarà conservata l'attuale struttura e le attuali funzioni. Se, poi, non sia il caso di modificare questa struttura e queste funzioni, è un problema di altro genere, che investe argomenti di più ampio respiro, e la sede più opportuna per una eventuale revisione di questo organo universitario è costituita dalla discussione sulla riforma dell'ordinamento universitario. Soltanto allora, una volta rivisto il funzionamento e le attribuzioni del Senato accademico, potremo decidere di eliminare anche da questa legge il riferimento a questo consesso.

CODIGNOLA. Ritenendo valide le argomentazioni dell'onorevole Valitutti e con l'intesa di riproporre ed affrontare la questione in sede di discussione della nuova legge sull'Università, ritiro l'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Poichè sulla prima parte del primo comma dell'articolo 4 non vi sono emendamenti, ne do lettura e la pongo in votazione:

« Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e annualmente almeno tre mesi prima dell'inizio dell'anno accademico, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria, su proposta motivata delle singole Facoltà e Scuole e sentito il parere del Senato accademico, possono richiedere l'assegnazione di posti di ruolo di professore aggregato, da destinare a un gruppo di materie affini ».

(È approvato).

Sempre al primo comma dell'articolo 4 l'onorevole Codignola ha presentato un altro emendamento, tendente a sostituire alla frase « l'affinità tra le materie dello stesso gruppo deve essere ricondotta ad una disciplina essenziale che assicuri unità all'insegnamento o alla ricerca che il professore aggregato dovrà svol-

gere » la seguente: « si intendono affini le materie che costituiscono branche e specializzazioni nell'ambito di una disciplina più generale ».

CODIGNOLA. In questo e nel successivo articolo si pone il grosso problema della determinazione delle « materie affini ». L'articolo 4, difatti, stabilisce che « l'affinità delle materie dello stesso gruppo deve essere ricondotta ad una disciplina essenziale che assicuri unità di insegnamento o alla ricerca che il professore aggregato dovrà svolgere ». Nel secondo comma poi si parla di un « decreto in cui vengono determinati i gruppi di materie cui vengono destinati posti di ruolo di professore aggregato con il parere della Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione ». « La questione si ripropone anche all'articolo 5, in cui ci si occupa dei concorsi ».

È questo, a mio parere, un punto della legge della massima importanza e che richiede uno studio particolarmente accurato. Il testo approvato dal Senato è tutt'altro che chiaro, ed è indispensabile trovare una formulazione migliore.

La *ratio legis*, desumibile dalla discussione svoltasi nel Consiglio dei Ministri e dalla discussione svoltasi nell'altro ramo del Parlamento, è da ravvisare nell'intenzione di fissare un concorso (e di conseguenza dei posti di professore aggregato) concepito per una materia generale insieme a tutte le sue specializzazioni. Ciò significherebbe quindi, tanto per fare un esempio, che ad un concorso per professore aggregato di storia moderna potrebbero partecipare anche degli specialisti di storia contemporanea o di storia del Risorgimento. Ora, se la legge venisse interpretata nel senso che, tanto per restare nell'esempio, quel dato concorso è bandito per professore aggregato di storia, con le implicite specificazioni, in storia antica, medioevale e moderna, si creerebbero delle situazioni assurde. Difatti per la partecipazione al concorso sono validi sia i titoli nella materia generale sia quelli riguardanti le singole specializzazioni.

Facciamo un altro esempio. Se un paleografo partecipa ad un concorso di storia medioevale, io credo che egli possa presentare con pieno diritto i suoi specifici titoli di paleografia, senza cioè dover fare anche un'esposizione di storia medioevale, addirittura di storia generale o di storia moderna: il che, viceversa, potrebbe venire richiesto alla stregua dell'attuale formulazione dell'articolo 4.

Occorre, quindi, specificare bene il significato che si vuol dare alla norma e, in particolare, sottolineare che lo specialista concorre in quanto tale, con i suoi titoli, senza che egli se ne debba procurare, artificiosamente, degli altri. Potremo anche precisare che tale specialista potrà, domani, essere chiamato a prestare la sua opera, didattica o di ricerca, anche nell'ambito della materia generale, sempre con esclusione però di tutte le altre specializzazioni, estranee alla sua particolare disciplina.

Beninteso, non penso affatto che la formula da me proposta in sostituzione dell'attuale sia la migliore possibile: ma essa è certamente più precisa e più chiara di quella attuale.

C'è poi il problema dei decreti con i quali vengono determinati o modificati i gruppi di materie. Tutti noi sappiamo quanto sia importante questo momento della determinazione delle affinità delle materie, perché è in base a questa scelta che, sia pure indirettamente, si stabilisce la composizione delle commissioni giudicatrici.

È quindi assolutamente necessario stabilire innanzi tutto che i gruppi di materie affini, stabiliti con decreto, sono fissati immediatamente dopo l'emanazione di questa legge e poi che le eventuali modifiche varranno per il secondo concorso successivo alla modificazione stessa. In questo senso ho presentato un emendamento aggiuntivo al secondo comma dell'articolo 4, e ciò allo scopo di evitare che l'affinità tra le materie sia stabilita appositamente, in vista del successivo concorso.

Le modifiche da me proposte possono essere inserite all'articolo 4 o all'articolo 5, e — ripeto — ciò può essere fatto servendosi di qualunque formulazione che tenga conto delle necessità da me prospettate.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. La questione che viene toccata in questo articolo e negli emendamenti è molto importante e complessa. Vorrei dare un chiarimento per quanto attiene alla *ratio* con la quale è stato approvato questo testo, in parte diverso da quello originario del Governo.

Vorrei cominciare dalla seconda questione sollevata dall'onorevole Codignola che è quella della procedura secondo cui determinare i gruppi di materie affini. Il problema sostanzialmente è questo: approvata questa legge, noi possiamo scegliere uno di questi due cri-

teri. Il criterio per il quale il Ministro o il Consiglio superiore determinano *a priori* i possibili gruppi di materie affini oppure quello che la richiesta di concorso per un gruppo di materie affini sia affidato alla Facoltà e che la dichiarazione dell'affinità di queste materie avvenga *a posteriori* (ma sempre prima del concorso) da parte del Consiglio superiore o del Ministro.

La prima strada, esaminata dal Senato, è praticamente impercorribile perchè si richiederebbe al Ministero di fare quello che i filosofi più illustri non sono riusciti a fare nella storia del sapere, vale a dire una sistematica *a priori* delle affinità di tutte le possibili discipline, di tutte le scienze, di tutta la conoscenza umana. Sistematica che poi è anche di principio ambigua, perchè vi sono discipline le quali sono affini per un verso ad una disciplina fondamentale, ma per altro verso sono affini ad un'altra disciplina fondamentale. Si pensi, ad esempio, all'applicazione dei raggi nucleari nel campo dell'agricoltura: una disciplina che se ne occupasse sarebbe affine alla fisica per un verso, e alle scienze agrarie per un altro. E di queste materie in se stesse specialistiche, ma affini a due rami fondamentali, ve ne è un'infinità, come è facile immaginare. È chiaro, quindi, che la determinazione *a priori* di questa tavola delle affinità di tutte le discipline è un'impresa di rilievo filosofico poderoso e praticamente impossibile ad espletarsi, tanto più poi se, come si desidera nel caso di specie, il problema deve essere risolto nel giro di pochi mesi. Personalmente confesso di sentirmi impari a tale compito, che, forse, avrebbe creato qualche imbarazzo anche a Giorgio Guglielmo Federico Hegel o ad Augusto Comte. Questa predeterminazione astratta e dogmatica, inoltre, irrigidirebbe, se pure fosse possibile, lo sviluppo scientifico.

Il Senato ha perciò scelto non la strada della sistematica *a priori*, ma quella di una determinazione *a posteriori*. Il Ministero, cioè, assegna dei posti alle Facoltà che chiedono un professore aggregato; la Facoltà indica a quale gruppo di materie, che essa considera affini, vuole destinare quel posto; l'approvazione di questa affinità è affidata al Consiglio superiore e in definitiva al Ministero che vi provvede con decreto. Soltanto dopo che l'affinità è stata determinata con decreto si procede al concorso.

L'altra questione sollevata è quella del criterio per definire il concetto di affinità.

Su questo possiamo fermarci e discutere per vedere se vi è una formula preferibile a quella impiegata dal disegno di legge. Tuttavia, per non confondere discussioni diverse, vorrei che innanzi tutto si decidesse sulla prima questione.

VALITUTTI. Già nella discussione generale posi il problema dell'oscurità di questa norma e della sua pericolosità. Ora l'onorevole Ministro ha esposto in modo veramente limpido le ragioni che io esposi solo sommariamente. Il Ministro ha cioè detto che dichiarare l'affinità in sede scientifica e teorica tra varie discipline è impossibile. Ma da questa premessa io mi permetto di arrivare ad una conclusione diversa da quella del Ministro: non solo è pericoloso e impossibile per il Consiglio superiore, ma è impossibile e pericoloso anche se questa operazione viene affidata alle Facoltà.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Le Facoltà non si pongono il problema sistematico.

VALITUTTI. Mi spiego. Si tratta sempre di una decisione autoritativa in un campo che non comporta decisioni di questa natura. Il concetto di affinità è un concetto essenzialmente variabile: varia con il moto stesso della scienza.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. D'accordo.

VALITUTTI. Ecco il punto. Secondo me la legge incorre in un grave errore, quello di scambiare ciò che dev'essere determinato dal concorso con ciò che deve essere determinato dalle Facoltà. Il concorso deve sempre essere richiesto per singole discipline, perchè se consentiamo per legge che il concorso sia richiesto per gruppi di discipline, noi veramente apriamo il varco al dilettantismo culturale. Il concorso non si può bandire che per singole, determinate, discipline. Sarà, invece, la Facoltà che, all'atto dell'impiego del professore aggregato, potrà destinarlo ad una o ad altra disciplina, nell'ambito delle materie affini a quella per la quale il concorso è stato bandito. E in questa seconda fase, dunque, che può intervenire il concetto di affinità e che può porsi il problema della determinazione del gruppo delle materie da considerare affini.

Un esempio: noi abbiamo tre materie romanistiche nella facoltà di giurisprudenza, la storia del diritto romano, le istituzioni di diritto romano e il diritto romano. Come fate a bandire un concorso per materie romanisti-

che? Bandirete il concorso per una materia romanistica, ma dovrete anche prevedere — ecco quella che può essere la ragione della legge — la possibilità di utilizzazione del professore aggregato nell'ambito delle tre discipline.

Ho visto lo statuto dell'Istituto di scienze sociali di Trento che prevede le « dottrine giuridiche ». Ma che cosa può mai significare una scienza delle dottrine giuridiche? Bandite pure un concorso per le dottrine giuridiche: il più sprovveduto dei concorrenti vi presenterà dei titoli generici e voi lo dovrete fare professore aggregato!

BERLINGUER LUIGI. Sono del parere che bisogna fare una netta distinzione tra destinazione didattica del professore aggregato e concorso. E, anche all'interno del concorso, fra denominazione della disciplina per la quale si concorre e titoli presentati.

Ed io credo che questo discorso sia valido non solo per quanto riguarda il concorso dei professori aggregati, ma rappresenti una strada giusta per tutti i concorsi scientifici, compresi quelli per professori di ruolo.

Troppo spesso si verificano fatti anomali, come lo stesso Ministro ha avuto modo più volte di osservare. Accade che si bandiscono concorsi per discipline talmente circoscritte da non avere una sostanziale qualificazione. Si è sentito parlare persino di concorsi per l'igiene del latte o per erboristeria della Sardegna. Inoltre, molte distinzioni fra insegnanti, come ad esempio la partizione tra istituzioni di diritto romano e diritto romano, hanno carattere puramente pratico-didattico: nessuno può sostenere che si possano presentare titoli per istituzioni di diritto romano e titoli diversi per le Pandette. La materia è la stessa: la prima è insegnata nel suo momento istituzionale, la seconda nel suo momento monografico.

La destinazione didattica del professore aggregato deve essere ampia, nel senso che può riguardare gruppi di discipline.

Ma, dovremmo anche richiedere che i concorsi da bandire abbiano un'impostazione più ampia, per avere la garanzia che gli stessi avvengano per discipline che nella tradizione culturale abbiano dignità scientifica. Il pericolo è che si bandiscano concorsi per discipline circoscritte e specialissime, molto spesso per scopi non cristallini. Ho sempre spezzato lance contro un certo tradizionalismo culturale. Tuttavia sono del parere che i concorsi debbano riguardare discipline essenziali, fon-

damentali. D'altra parte, occorrerebbe evitare, attraverso una norma, che le Commissioni giudicatrici richiedano quella sorta di enciclopedismo nella produzione scientifica, che diventa poi diletterismo. Dovremmo all'articolo 5, dove si dice che i titoli devono essere di carattere scientifico, precisare più a fondo il concetto di specializzazione scientifica.

MAGRI, *Relatore*. A me pare che il testo che ci è giunto dal Senato determini chiaramente i concetti di affinità, di disciplina essenziale e di unità dell'insegnamento o della ricerca. Quest'ultimo concetto non è presente nella formula suggerita dall'onorevole Codignola.

Ritengo che non dovremmo spingere il nostro sforzo verso una definizione troppo dettagliata, di carattere scientifico, che in questa sede difficilmente potremmo raggiungere. A me pare che il legislatore debba enunciare un'esigenza di fondo: il che è fatto parlando di un gruppo di materie affini, da ricondurre ad una disciplina essenziale che garantisca l'unità. Il modo di determinare questo in concreto deve essere affidato agli organi tecnici, i quali, in questo caso, sono le Facoltà che propongono e il Consiglio superiore della pubblica istruzione che deve esprimere il suo parere sulla proposta delle Facoltà. Non è opportuno condurre il Parlamento su una via di eccessiva specializzazione del dettato legislativo. Perciò ritengo che potremmo restar fermi al testo approvato dal Senato.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Si tratta di una questione difficile e complessa, di un punto veramente centrale. Ritengo che, prima di decidere se si debba parlare di gruppi di materie o di una sola materia e di scegliere il criterio da adottare per determinare i gruppi di materie affini, occorre rifarci alle funzioni istituzionali dei professori aggregati. La domanda da rivolgersi è la seguente: affinché il professore aggregato svolga le funzioni previste dall'articolo 2, quale tipo di concorso deve superare?

Con l'articolo 2 si è data una destinazione polivalente al professore aggregato, in quanto si è ammessa la possibilità, che questi sia destinato solo alla ricerca o solo all'insegnamento o contemporaneamente alla ricerca ed all'insegnamento. E quanto all'insegnamento, si è data al professore aggregato una destinazione mobile e varia, ammettendo che egli possa insegnare in corsi ufficiali, in corsi

di diploma, in corsi di specializzazione, che possa tenere corsi sdoppiati, ecc... Con ciò si è implicitamente ammesso che il suo tipo di insegnamento non deve collocarsi al massimo livello di preparazione scientifica, come si esige invece per i professori di ruolo; contemporaneamente, si è ammessa una certa polivalenza nelle funzioni dell'aggregato, mentre il professore di ruolo è destinato ad una cattedra ben definita e non v'è alcuna elasticità nelle possibilità della sua utilizzazione. Questo è il principio che si è votato con l'articolo 2.

VALITUTTI. In tal modo si rischia di creare un vivaio di dilettanti!

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non sono affatto d'accordo, onorevole Valitutti.

In relazione a tali funzioni deve essere determinato il concorso che deve superare il professore aggregato ed il suo oggetto. Per questo si è parlato di un concorso per gruppi di materie affini, e non si è richiesta una specializzazione percentuale, ma piuttosto una certa preparazione che valga a porre il professore aggregato in grado di assolvere alle varie funzioni che gli verranno assegnate. E questo è il concetto che ha guidato il Senato nell'approvare il testo dell'articolo 4. Non mi sentirei di prevedere un concorso per una sola materia — tanto più se materia di specializzazione — perché non potremmo poi richiedere un'utilizzazione del professore aggregato al di fuori della sua specializzazione, il che sarebbe in contraddizione con quanto abbiamo stabilito all'articolo 2. Quindi la scelta deve restringersi o intorno ad una sola materia fondamentale o intorno ad un gruppo di materie affini, allo scopo di conservare questa relativa mobilità. Anche al Senato la discussione si è svolta intorno a questo punto, e si è scelta la soluzione del gruppo di materie affini, in quanto la preparazione richiesta risultava ancora più elastica.

I medici e i fisici, nella discussione al Senato, avevano chiesto che il professore aggregato potesse essere utilizzato nelle loro Facoltà specialmente per la ricerca; alcuni campi di ricerca, infatti, sono così nuovi che occorre dare stabilità ai ricercatori. Medici e fisici sono perciò scarsamente sensibili al tema dell'insegnamento e molto sensibili al tema della ricerca. Altri erano invece più sensibili al tema dell'insegnamento. Anche per questo si è ricorsi a questo concetto elastico e si è lasciato alla Facoltà la possibilità di

richiedere un professore aggregato per lo svolgimento di una determinata funzione. La Facoltà accerta solo che vi sia una certa affinità fra le materie che si richiede che il professore conosca, con quella elasticità di scelta che è conseguente alla qualifica stessa del professore aggregato.

Certamente queste sono formule che possono dar luogo ad incertezze e a qualche ambiguità, ma non credo che vi siano altre soluzioni che quelle concrete, adottate volta a volta dalla richiesta della Facoltà e della valutazione che di esse viene data. Occorre affidarsi a queste scelte concrete ed alle indicazioni che la Facoltà fornisce in ordine all'oggetto del concorso.

Mi sembra che, in sostanza, non vi sia una radicale differenza tra questi concetti e quanto ha affermato l'onorevole Codignola, tranne che per la determinazione *a priori* del gruppo di materie affini, della cui impossibilità ho già parlato.

È un problema di cui potremo anche riparlare in seguito, ma vorrei dire sin d'ora che anche il modo in cui si decide sulle materie affini è collegato alla scelta del metodo *a priori* o *a posteriori*. Il metodo *a priori* comporta una classificazione rigida, il metodo *a posteriori* dà la possibilità di una scelta elastica varia, diversa da caso a caso, adattabile alle esigenze concrete della singola Facoltà o dello sviluppo della scienza.

Se si sceglie la strada dell'indicazione *a posteriori* ci si affida più al concreto, e si ha d'altra parte il vaglio del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Se invece si adotta una classificazione *a priori*, ci si trova nella necessità di determinare tutti i gruppi e le affinità, e, per i concorsi, si è in ogni caso costretti poi ad attingere a quella classificazione.

CODIGNOLA. Le dichiarazioni del Ministro hanno, in un certo senso, aumentato le mie preoccupazioni. I professori aggregati sono professori vincitori di concorsi in base a titoli autenticamente scientifici, e non possono quindi essere considerati ad un livello culturale inferiore a quello dei professori ordinari (come avviene invece, e giustamente a mio parere, per gli assistenti). Questo principio non è del resto in contrasto con quanto abbiamo stabilito all'articolo 2, giacché il ricercatore e lo studioso specializzati hanno sempre una cultura generale che è di preparazione alla loro specializzazione. Uno stu-

dioso di storia del Risorgimento deve necessariamente essere anche uno studioso di storia moderna. Non ha pertanto ragione d'essere la preoccupazione secondo la quale lo specialista non sarebbe in grado di realizzare i compiti previsti all'articolo 2. Del resto, all'articolo 2 noi abbiamo voluto stabilire non che lo studioso specializzato sia di volta in volta studioso specialista e studioso generico, ma semplicemente che nell'effettuare gli studi e le ricerche in cui è specializzato, lo studioso svolga anche altri compiti, come insegnare o dirigere un laboratorio. Il professore aggregato deve in ogni caso, a mio avviso, apportare un contributo scientifico.

Naturalmente lo studioso può effettuare corsi istituzionali. È evidente infatti che uno studioso di diritto romano ha una preparazione del diritto romano che gli permette di effettuare corsi istituzionali. Dobbiamo considerare questi professori aggregati in grado di dominare non una sola materia, ma un gruppo di materie, come in effetti accade per tutti i professori universitari.

Per quanto riguarda il problema delle affinità, devo dire che se accettiamo la tesi, sotto molti aspetti valida, di non predeterminare i gruppi ammissibili di materie affini, ciò che del resto nessun potere politico o scientifico sarebbe in grado di effettuare, ci esponiamo però al pericolo di bandire concorsi per materie scientificamente inconsistenti. Una soluzione dunque va cercata. Forse, questi concorsi potrebbero basarsi su quelle che si dicono materie fondamentali, comuni a tutte le Facoltà di un certo tipo di laurea. In ogni caso però dobbiamo garantire la serietà di questi concorsi e perciò il problema merita maggiore approfondimento.

FRANCESCHINI. Il sospetto che le Facoltà possano essere indotte alla scelta delle materie affini da motivi deteriori non ha ragion d'essere, in quanto nel comma, a mio

avviso estremamente chiaro, è detto che le Facoltà sono impegnate a dare un'indicazione di certe affinità conducibili logicamente e didatticamente a materie essenziali. Il sospetto potrebbe sorgere se le Facoltà potessero scegliere le persone; ma le Facoltà indicano le materie che solo in casi limite sono così specifiche e straordinarie da ammettere uno ed un solo cultore di esse in tutto il territorio nazionale. E d'altra parte è previsto il controllo del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che è tenuto ad emettere il proprio parere sulla richiesta della Facoltà. La Facoltà viene così stimolata ad una sintesi estremamente interessante che potrebbe in futuro faré testo per eventuali scelte di altre Facoltà.

Personalmente penso che la Facoltà sia fortemente impegnata, con questo secondo comma dell'articolo 4, di fronte all'opinione gelosa ed ombrosa di tutte le altre Facoltà affini, e finirà per avanzare richieste che possono essere accettate dal Consiglio superiore in sede di parere e dal Ministro in sede di decisione.

Pertanto pregherei il Presidente di porre in votazione il comma, nel testo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è parere comune che l'argomento sia particolarmente delicato, e richieda ancora qualche meditazione. Possiamo quindi rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO